



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0008404

del 22/06/2018 ore 15:01:39

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 22 GIU. 2018

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Latina
Via Armellini snc
04100 Latina**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 63/2018_STP

Lo scrivente Consiglio dell'Ordine di Latina chiede se un iscritto all'albo interessato da procedimento disciplinare aperto ma non ancora concluso, possa richiedere la cancellazione di una STP dalla sezione speciale dell'Albo. Si evidenzia, in proposito, che la società è composta con altri due professionisti iscritti all'albo non interessati da procedimenti disciplinare e che la società – che è stata costituita come s.r.l. - ha già proceduto alla cancellazione amministrativa presso la CCIAA.

Visto quanto previsto dall'art. 9, commi 4 e 5, del D.M. n. 34/2013, la richiesta di cancellazione della STP dall'Albo professionale deve essere presentata dal legale rappresentante della società, ferma restando la disciplina prevista per la liquidazione e la cancellazione dal registro delle imprese per il tipo societario concretamente adottato per l'esercizio dell'attività professionale (cfr. in ogni caso art. 2310 c.c.).

Non rileva a tal fine che il socio a cui presumibilmente sia stata affidata la liquidazione della società sia soggetto a procedimento disciplinare aperto ma non concluso. Del resto, la sanzione dell'esclusione dalla STP che andrebbe peraltro solo ad incidere sulla posizione di *socius* del professionista, è collegata alla radiazione dall'Albo ex art. 52 d.lgs. n. 139/2005, come si evince dall'art. 10, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2011.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione